



Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00186 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it
www.coisp.it

COISP - COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 133/14 S.N.

Roma, 6 febbraio 2014

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
00184 ROMA

OGGETTO: Applicazione dell'art. 9 del decreto-legge del 31.5.2010, n. 78 nei confronti del personale andato in quiescenza nel periodo di applicazione della norma.

SEGUITO

Con nota del 3 dicembre 2012, recante prot. 1324/12 S.N. (allegata), questa O.S., nel richiamare i commi 1 e 21 della norma in oggetto indicata, ha evidenziato che “sembra” che i poliziotti che si sono trovati o si trovano ad andare in quiescenza nel periodo di applicazione delle norme prima richiamate, non vengano fatti oggetto delle “*misure perequative*” previste dal comma 11-bis dell'art. 8 del medesimo decreto-legge 78/2010, con il quale è stato istituito un “*fondo*”, in seguito rideterminato dall'art. 1 del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, da destinare al finanziamento di “*misure perequative*” per il personale del Comparto sicurezza e Difesa e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Il COISP sottolineava quindi che tale eventualità avrebbe costituito una inaccettabile disparità di trattamento ed invitava codesto Ufficio a voler comunicare se quanto sopra riferito corrispondesse al vero e comunque di voler riferire circa gli effetti dell'art. 9 del decreto-legge del 31.5.2010, n.78 nei confronti del personale andato in quiescenza nel periodo di applicazione della norma e sulle iniziative che il Dipartimento sta ponendo in essere per evitare eventuali inaccettabili disparità di trattamento.

In riscontro a detta missiva, con nota del 27 febbraio 2013 recante n. 557/RS/01/34/5424 (allegata), codesto Ufficio ha rappresentato che

- *Per quanto concerne la problematica relativa alla possibilità, al termine del triennio 2011/2013, di rivalutazione della pensione “con l'aggiunta delle spettanze in ordine all'eventuale assegno di funzione maturato nel periodo di vigenza dell'art. 9, all'eventuale progressione di carriera, ecc.” è stato rappresentato che la norma non prevede alcuna possibilità di riliquidazione del trattamento di quiescenza.*
- *A tal riguardo è stato rappresentato che, già in sede di prima applicazione della norma, l'Amministrazione si è fatta promotrice di iniziative, presso il Ministero del lavoro e della Politiche Sociali che presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di dirimere i dubbi di interpretazione, auspicando la possibilità della rideterminazione dei trattamenti pensionistici al termine del “blocco”, ovvero a decorrere dal 2014. Ad oggi, tuttavia, a dette iniziative il MEF non ha ancora dato riscontro, nonostante un parere sostanzialmente favorevole dato dal Ministero del lavoro e della Politiche Sociali.*

Ciò premesso, si prega codesto ufficio di voler riferire in merito all'eventuale riscontro che il MEF avrebbe dato dal 27 febbraio 2013 ad oggi, nonché, nel caso in cui tale Ministero abbia continuato ad ignorare esigenze dei Poliziotti in quiescenza, di voler riferire in merito alle ulteriori “*iniziative*” poste in essere dal Dipartimento per garantirsi una risposta.

Si chiede altresì di voler specificare in cosa sarebbero consistite le menzionate “*iniziative*” e, qualora trattasi, come si presume, di documentazione cartacea, di volerne trasmettere copia a questa O.S..

In attesa di cortese urgente riscontro, l'occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.

La Segreteria Nazionale del COISP



Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00186 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it
www.coisp.it



COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 1324/12 S.N.

Roma, 3 dicembre 2012

MINISTERO DELL'INTERNO
UFFICIO AMMINISTRAZIONE GENERALE
DIPARTIMENTO DELLA P.S.
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
00184 ROMA

OGGETTO: Applicazione dell'art. 9 del decreto-legge del 31.5.2010, n.78 nei confronti del personale andato in quiescenza nel periodo di applicazione della norma.

La norma di legge in oggetto indicata ha “ringraziato” l’abnegazione ed il sacrificio delle donne e degli uomini in divisa statuendo in particolar modo quanto segue:

Comma 1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, ... non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio ...

Comma 21. I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato ... non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.

Per rimediare ai blocchi imposti dai citati commi agli effetti economici delle “*progressioni di carriera*”, ai meccanismi retributivi per classi e scatti ed agli adeguamenti annuali per i Dirigenti non contrattualizzati, nonché alla corresponsione dell’assegnazione di funzione per coloro che lo maturano nel citato triennio, il Governo – incalzato dal COISP e dalle altre OO.SS – ha poi inserito un comma 11-bis all’art. 8 del citato decreto, con il quale si istituiva un “*fondo*”, in seguito rideterminato dall’art. 1 del



Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00186 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it
www.coisp.it



COISP - COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, da destinare al finanziamento di “*misure perequative*” per il personale del Comparto sicurezza e Difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Ebbene, sembra che i colleghi interessati dai citati “*blocchi*” che si sono trovati o si trovano ad andare in quiescenza nel periodo di applicazione del menzionato art. 9, non vengano fatti oggetto delle “*misure perequative*” sopra indicate, così statuendo una inaccettabile disparità di trattamento, e più d’una voce afferma che al termine del triennio 2011-2013 non si vedranno nemmeno rivalutato l’emolumento pensionabile con l’aggiunta delle spettanze in ordine all’eventuale assegno di funzione maturato per periodo di vigenza dell’art. 9 sopra richiamato, all’eventuale “*progressione di carriera*”, etc..

Ciò stante si prega codesto Ufficio di voler comunicare se quanto sopra riferito corrisponde al vero e comunque di voler riferire circa gli effetti dell’art. 9 del decreto-legge del 31.5.2010, n.78 nei confronti del personale andato in quiescenza nel periodo di applicazione della norma e sulle iniziative che il Dipartimento sta ponendo in essere per evitare eventuali inaccettabili disparità di trattamento.

In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.

La Segreteria Nazionale del COISP



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

.....
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 557/RS/01/34/5424

Roma, 27 febbraio 2013

OGGETTO: Applicazione dell'art. 9 del decreto - legge del 31.5.2010, n.78 nei confronti del personale andato in quiescenza nel periodo di applicazione della norma.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP
=ROMA=

Si fa riferimento alla nota di codesta Segreteria Nazionale, n. 1324/12, datata 3 dicembre 2012, concernente l'oggetto.

Al riguardo, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha precisato di aver emanato la circolare n. 333-G/I/IISett/03/2012 del 21 marzo 2012 avente per oggetto "Attribuzione di assegni *una tantum*, per l'anno 2011, al personale della Polizia di Stato, in applicazione del decreto del Ministro dell'Interno datato 16 novembre 2011, adottato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, datato 27 ottobre 2011, in attuazione dell'articolo 8, comma 11-bis, del decreto legge datato 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dall'art. 1 del decreto-legge n. 27 del 26 marzo 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 23 maggio 2011,".

In particolare è stato stabilito che *"in relazione alla loro natura, gli assegni una tantum, per tutti gli istituti considerati, non sono utili né ai fini dell'indennità di buonuscita, né ai fini della determinazione della quota di pensione di cui all'art. 13, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (cosiddetta quota A), per cui gli stessi incidono esclusivamente ai fini degli effetti di cui all'art. 2, comma 9, 10 e 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (cosiddetta quota B)"*.

La previsione prevede la valorizzazione degli importi erogati a titoli di assegno *una tantum* nella c.d. quota di pensione B ovvero alla stregua di ogni altro emolumento di natura accessoria come, ad esempio, il compenso per lavoro straordinario.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

.....
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Per quanto concerne la problematica relativa alla possibilità, al termine del triennio 2011/2013, di rivalutazione della pensione "con l'aggiunta delle spettanze in ordine all'eventuale assegno di funzione maturato per periodo di vigenza dell'art. 9, all'eventuale progressione di carriera ecc." è stato rappresentato che la norma non prevede alcuna possibilità di riliquidazione del trattamento di quiescenza.

A tal riguardo è stato rappresentato che, già in sede di prima applicazione della norma, l'Amministrazione si è fatta promotrice di iniziative, sia presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di dirimere i dubbi di interpretazione, auspicando la possibilità della rideterminazione dei trattamenti pensionistici al termine del "blocco", ovvero a decorrere dal 2014. Ad oggi, tuttavia, a dette iniziative il MEF non ha ancora dato riscontro, nonostante un parere sostanzialmente favorevole dato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO